

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1194 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2015

sulla pubblicazione, con una limitazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento della norma EN 12635:2002+A1:2008 relativa a porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa di cui alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

visto il parere del comitato istituito dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata, il cui riferimento sia stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, copre uno o più requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE, si presume che la macchina costruita conformemente a tale norma soddisfi i requisiti essenziali di salute e sicurezza pertinenti.
- (2) Nel dicembre 2010, il Regno Unito ha sollevato un'obiezione formale relativamente alla norma EN 12635:2002+A1:2008 «Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa — Installazione e utilizzo», di cui il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha proposto l'armonizzazione in applicazione della direttiva 2006/42/CE e il cui riferimento è stato pubblicato per la prima volta nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* l'8 settembre 2009 ⁽³⁾.
- (3) Nell'obiezione formale si contestava il mancato rispetto, nella norma di riferimento EN 12453 «Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa — Sicurezza d'uso di porte motorizzate — Requisiti», di cui al punto 5.1 *Installazione* e all'allegato D della norma EN 12635:2002+A1:2008, del complesso dei requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE.
- (4) Le carenze riscontrate nella norma di riferimento EN 12453:2000 riguardavano i punti 4.1.1 *Pericoli causati da punti di schiacciamento, cesoiamento e convogliamento*; 4.2 *Pericoli causati dall'automazione o dalla fonte di energia*; 4.4.3 *Oltrecorsa dell'anta*; 4.5 *Influenza della modalità di impiego sul livello del rischio*; 5.1.1 *Eliminazione o salvaguardia dai pericoli causati dai punti di schiacciamento, cesoiamento e convogliamento*; e 5.5 *Livello minimo di protezione*.
- (5) Dopo aver esaminato la norma EN 12635:2002+A1:2008 insieme ai rappresentanti del comitato istituito in base all'articolo 22 della direttiva 2006/42/CE, la Commissione è giunta alla conclusione che la norma in questione non soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui ai punti 1.1.2 *Principi d'integrazione della sicurezza*; 1.1.6 *Ergonomia*; 1.2.1 *Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando*; 1.3.7 *Rischi dovuti agli elementi mobili*; 1.3.8.2 *Elementi mobili che partecipano alla lavorazione*; 1.4.1 *Requisiti generali dei ripari e dei dispositivi di protezione*; 1.4.3. *Requisiti particolari per i dispositivi di protezione*; e 1.5.14 *Rischio di restare imprigionati in una macchina* di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/EC.

⁽¹⁾ GUL 157 del 9.6.2006, pag. 24.

⁽²⁾ GUL 316 del 14.11.2012, pag. 12.

⁽³⁾ GU C 214 dell'8.9.2009, pag. 1.

- (6) Tenuto conto della necessità di migliorare gli aspetti relativi alla sicurezza della norma EN 12635:2002+A1:2008 e in attesa di una revisione adeguata di tale norma, la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del riferimento della norma EN 12635:2002+A1:2008 dovrebbe essere accompagnata da un'avvertenza appropriata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il riferimento della norma EN 12635:2002+A1:2008 «Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa — Installazione e utilizzo» è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con limitazione conformemente all'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean Claude JUNCKER

—

ALLEGATO

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE NELL'AMBITO DELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma armonizzata (e documento di riferimento)	Prima pubblicazione sulla GU	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN 12635:2002+A1:2008 «Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa — Installazione e utilizzo»	8.9.2009	—	—

Attenzione: per quanto concerne il punto 5.1 e l'allegato D, questa pubblicazione non riguarda il riferimento alla norma EN 12453:2000, la cui applicazione non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui ai punti 1.1.2, 1.1.6, 1.2.1, 1.3.7, 1.3.8.2, 1.4.1, 1.4.3 e 1.5.14 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE.

⁽¹⁾ OEN: Organismo europeo di normalizzazione:

— CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel. +32 25500811; fax + 32 25500819 (<http://www.cen.eu>)

Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow») fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma si segnala agli utenti di queste norme che, in casi eccezionali, può non essere così.

Nota 2: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.